

ENTI NON COMMERCIALI

Il diritto di voto dei minorenni negli enti associativi

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'approssimarsi della scadenza del **31 marzo** per l'approvazione delle modifiche statutarie con i **quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie** per **associazioni di promozione sociale** e **organizzazioni di volontariato**, impone di tornare sul tema del **diritto di voto dei minorenni nelle assemblee associative** (sul punto si veda anche il precedente contributo "[Le assemblee delle associazioni: novità in vista?](#)")

La Suprema Corte di **Cassazione**, con propria [sentenza n. 23228 del 04.10.2017](#) ha affermato, sia pure in maniera solo incidentale, che i **diritti partecipativi degli associati** non possono essere limitati anche: *"se si trattasse di persone minori posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori, ovvero dal responsabile genitoriale"*.

Tale principio è stato poi ripreso dal [Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con propria nota n. 1309 del 06.02.2019](#) laddove, dopo aver motivato i casi in cui sarebbe **illegittimo uno statuto che inibisse l'accesso ai minorenni** (ritenendolo, d'altro canto, invece coerente come limite per quelle attività, come ad esempio per quelle associazioni che operano nel settore della Protezione civile o nelle altre attività di interesse generale incoerenti con la partecipazione di minorenni) ribadisce, alla luce dell'insegnamento della sentenza sopra citata che **sarebbe contrario al principio della parità dei diritti tra gli associati escludere i minorenni dal diritto di voto in quanto: "il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi"**.

Di conseguenza la **Regione Emilia Romagna**, ad esempio, ha iniziato a **non accettare l'iscrizione nei registri regionali delle associazioni di promozione sociale** ad enti che statutariamente non consentono il diritto di voto ai minorenni.

Si ritiene, anche se questo non viene dettagliato nella giurisprudenza e nei documenti di prassi indicati che **in esame appare essere solo l'elettorato attivo e non anche quello passivo, non compatibile con l'assenza della capacità di agire**.

A diversa conclusione non si giungerebbe neanche ricordando il [comma 8](#) dell'**articolo 148 Tuir** laddove, tra i requisiti che gli enti associativi dovranno indicare in **statuto** per ottenere il diritto alle agevolazioni di cui al **comma 3** della stessa norma è previsto quanto segue: *“prevedendo per gli **associati o partecipanti maggiori di età** il **diritto di voto** per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione”*.

Infatti, questo appare un **requisito minimo** per poter applicare la norma agevolativa senza dare prova che sia **impossibile prevedere un diritto di voto**, tramite l'esercente la **responsabilità genitoriale**, anche per il **minorenne**.

Il genitore esercente la responsabilità sul figlio minore associato **non è titolare di usufrutto legale** sulla quota associativa o comunque sui diritti associativi che appartengono al minore.

Ne discende che, **in seno all'associazione, il genitore adempie ad una funzione sostitutiva del minore agendo quale rappresentante del figlio e non in nome proprio, compiendo atti negoziali validi ed efficaci nei confronti del minore**.

Il minore "conclude" il contratto associativo a mezzo del genitore; si tratta di attività di ordinaria amministrazione che può essere svolta **disgiuntamente** dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Il minore acquista lo status di associato (pertanto del loro numero se ne dovrà tenere conto nella determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi della assemblea) che gli attribuisce i diritti collegati; fra questi il **diritto di partecipare all'assemblea**, il **diritto di voto** oltre al diritto di fruire delle attività e delle iniziative sportive.

Nulla quaestio sulla titolarità del diritto; la questione è sull'esercizio del diritto di voto, posto che il diritto di partecipazione all'assemblea non è avverso da sensibili argomenti.

Il minore, in quanto **incapace legale**, è rappresentato dal **genitore** che agisce in suo luogo intervenendo in assemblea e manifestando scelte sugli argomenti scrutinati.

È questa la soluzione più semplice, più "classica".

Il **diritto di voto** è tradizionalmente un **diritto funzionale** in quanto diretto a soddisfare non solo interessi propri di chi lo esercita ma interessi che investono la vita della comunità organizzata.

Configura un diritto di libertà la facoltà per il minore di **partecipare ed intervenire in assemblea, pronunciarsi sulla vita associativa** e in specie su quanto relativo al godimento di alcuni diritti afferenti alla qualità rivestita ed in specie alla utilizzabilità dei servizi, alle modalità, all'organizzazione ed ai tempi rapportati alle caratteristiche dell'utenza, e tenuto conto delle istanze avanzate in seno all'assemblea.

Abbiamo detto che l'adeguamento della capacità di agire al diciottesimo anno di età valorizza **regole di comune esperienza**; non sussiste automatismo che raccordi l'**incapacità legale** con l'**incapacità naturale**. Viene pertanto ritenuto **compatibile**, per determinate materie che non coinvolgono responsabilità economiche, anche il **voto diretto dei sedicenni**.